



# Newsletter

Data 27.08.2019  
Embargo 27.08.2019, ore 09:00

---

## Nr. 4/19

### **CONTENUTO**

#### **1. ARTICOLO PRINCIPALE**

*Forti differenze tra i contributi versati dai genitori per i bambini e ragazzi nelle scuole speciali*

#### **2. COMUNICAZIONI**

- *Sconti online: c'è l'accordo tra il Sorvegliante dei prezzi e la Posta SA*
- *Struttura dei premi dell'assicurazione sul terreno: il Sorvegliante dei prezzi e la Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) si accordano su una riduzione delle riserve per compensare in parte l'aumento dei prezzi*
- *Accesso alla rete in fibra ottica nella città di Zurigo – Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi*
- *Farmaci: rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità*
- *Tasse sull'approvvigionamento idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico e sui rifiuti: pervenuti numerosi progetti di modifica*

#### **3. EVENTI / AVVISI**



## 1. ARTICOLO PRINCIPALE

### Forti differenze tra i contributi versati dai genitori per i bambini e ragazzi nelle scuole speciali

*I contributi versati dai genitori con bambini o ragazzi a carico che frequentano scuole speciali (istituti per persone con disabilità) vanno, a seconda del Cantone, dai 10 ai 42 franchi al giorno. Dato che l'istruzione scolastica di base è gratuita, secondo il Tribunale federale le persone con obblighi di mantenimento dovrebbero spendere solo quanto riescono a economizzare grazie all'assenza dei figli da casa. L'importo da computare si riferisce solo alle spese di vitto. Il Sorvegliante dei prezzi si aspetta che i Cantoni in questione abbassino il contributo a un massimo di 16 franchi.*

### Introduzione

Dal 1° gennaio 2008 l'istruzione scolastica speciale rientra nel mandato formativo dei Cantoni<sup>1</sup>. Il diritto costituzionale a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita di cui all'articolo 19 della Costituzione federale (Cost.) concerne anche le scuole speciali (cfr. art. 62 cpv. 3 Cost.).

### Risultati dell'osservazione di mercato

Per quanto riguarda i contributi versati da chi ha l'obbligo di mantenere bambini e ragazzi fino a 18 anni che frequentano scuole speciali (*istituti per persone con disabilità*), il Sorvegliante dei prezzi ha osservato grosse differenze tra i Cantoni.




Figura 1: Contributi giornalieri di chi ha l'obbligo di mantenere bambini e ragazzi fino a 18 anni che frequentano scuole speciali (soggiorno permanente o settimanale durante le settimane scolastiche, 200 giorni all'anno).

<sup>1</sup> Precedentemente la Confederazione versava contributi finanziari per il tramite dell'assicurazione per l'invalidità.



Tutti i Cantoni, a eccezione di Appenzello Interno, Basilea Città e Basilea Campagna, riscuotono i contributi di mantenimento *indipendentemente dal reddito percepito* e gli importi vanno da 10 a 42 franchi al giorno. Nel Cantone di Ginevra, che registra il secondo importo più elevato (30 franchi), sono previste riduzioni in caso di reddito modesto (reddito determinante fino a 95 000 franchi).

- 3 Cantoni riscuotono contributi elevati, tra i 30 e i 42 franchi;
- 6 Cantoni riscuotono contributi sopra la media, tra i 20 e i 25.80 franchi;
- 8 Cantoni riscuotono contributi nella media, tra i 14.40 e i 18 franchi;
- 6 Cantoni riscuotono contributi bassi, tra i 10 e gli 13.50 franchi.

Nella figura 1 non sono rappresentati Appenzello Interno, Basilea Città e Basilea Campagna, perché questi tre Cantoni riscuotono contributi calcolati *in funzione del reddito* il cui importo può andare fino a 50 franchi (Basilea Città), fino a 80 franchi (Appenzello Interno) e fino a 137.50 franchi (Basilea Campagna).

## Analisi

Secondo l'articolo 22 capoverso 1 della «Convenzione intercantonale concernente le istituzioni sociali (CIIS)»<sup>2</sup> della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), l'importo dei contributi di mantenimento che rientrano nel campo d'applicazione della CIIS corrisponde al costo giornaliero medio per vitto e alloggio di una persona di condizioni economiche modeste. Il commento<sup>3</sup> all'articolo precisa che questo importo si situa tra i 25 e i 30 franchi al giorno.

In due sentenze il Tribunale federale<sup>4</sup>, basandosi sull'articolo 19 Cost., dispone quanto segue (in materia di pasti a mezzogiorno e di scuola fuori sede, gite, ecc., nel caso queste siano obbligatorie): alle persone con obblighi di mantenimento può essere fatturato al massimo quanto economizzerebbero in ragione dell'assenza dei bambini/ragazzi da casa. L'importo da fatturare riguarda solo le spese di *vitto*. Le spese legate alla *custodia* non possono essere computate se i bambini/ragazzi non possono tornare a casa durante il periodo di formazione né tantomeno quelle per l'*alloggio*, perché le persone con obblighi di mantenimento devono provvedere comunque all'alloggio dei figli (nel fine settimana e durante le vacanze). La regola della gratuità delle spese speciali vale anche nel caso di persone con disabilità.

Per determinare i costi di vitto, il Tribunale federale si basa sui promemoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni<sup>5</sup>. Secondo il Promemoria N2/2007, per il vitto completo si possono fatturare al giorno:

- bambini fino ai 6 anni: 5.50 franchi;
- bambini dai 6 ai 13 anni: 10.50 franchi;
- ragazzi dai 13 ai 18 anni: 16.00 franchi.

<sup>2</sup> [http://www.sodk.ch/fileadmin/user\\_upload/Fachbereiche/Behindertenpolitik/IVSE/Regelwerk/01\\_17.04.01\\_Vereinbarung\\_IVSE\\_dt.pdf](http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Behindertenpolitik/IVSE/Regelwerk/01_17.04.01_Vereinbarung_IVSE_dt.pdf) (in tedesco e francese). Il 23 novembre 2018 la Conferenza della Convenzione ha approvato una revisione parziale, tuttavia l'articolo 22 non ha subito modifiche. La procedura di ratifica è in corso nei Cantoni firmatari.

<sup>3</sup> [http://www.sodk.ch/fileadmin/user\\_upload/Fachbereiche/Behindertenpolitik/IVSE/Regelwerk/02\\_15.10.01\\_Kommentar\\_zur\\_IVSE\\_dt.pdf](http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Behindertenpolitik/IVSE/Regelwerk/02_15.10.01_Kommentar_zur_IVSE_dt.pdf).

<sup>4</sup> Decisione 2C\_433/2011 del 1° giugno 2012 (consid. 5.2): [http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/120601\\_2C\\_433-2011.html](http://www.servat.unibe.ch/dfr/bger/120601_2C_433-2011.html).  
Decisione 2C\_206/2016 del 7 dicembre 2017 (consid. 3.1.3 e 2): [https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight\\_simple\\_query&page=1&from\\_date=&to\\_date=&from\\_year=2016&to\\_year=2019&sort=relevance&insertion\\_date=&from\\_date\\_push=&top\\_subcollection\\_clr=bge&query\\_words=2C\\_206%2F2016&part=all&de\\_fr=&de\\_it=&fr\\_de=&fr\\_it=&it\\_de=&it\\_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight\\_docid=atf%3A%2F%2F144-I-1%3Ade&number\\_of\\_ranks=21&aazclir=clir](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=2016&to_year=2019&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clr=bge&query_words=2C_206%2F2016&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-I-1%3Ade&number_of_ranks=21&aazclir=clir).

<sup>5</sup> Promemoria N2/2007 «Proventi in natura dei dipendenti» e Promemoria NL1/2007 «Quote private / Prelevamenti in natura e salari in natura»: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/merkblaetter.html>.



## Conclusioni e raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi

Alcuni Cantoni (che prevedono contributi elevati)<sup>6</sup> sottolineano che il contributo da versare riguarda le spese di alloggio, vitto e custodia per ogni giorno di internato ed è indipendente dalla gratuità dell'istruzione, che deve essere garantita dagli enti pubblici. Secondo altri (che prevedono invece contributi modesti)<sup>7</sup>, si tratterebbe invece di un contributo per il vitto.

Il Sorvegliante dei prezzi assume la posizione seguente: quanto disposto dal Tribunale federale si applica anche alla custodia di bambini e ragazzi che, a causa di una disabilità, devono alloggiare in scuole speciali per poter beneficiare dell'istruzione scolastica di base.

L'importo versato da chi ha l'obbligo di accudire bambini o ragazzi che frequentano scuole speciali non può basarsi su quello assunto dalla scuola stessa, bensì sul risparmio realizzato grazie all'assenza da casa di questi bambini o ragazzi. I contributi, inoltre, devono riferirsi esclusivamente al vitto. Per quanto riguarda l'alloggio e la custodia, non possono essere riscossi contributi, essendo entrambi necessari per l'istruzione dei bambini e ragazzi.

Alla luce di tutto questo, i contributi previsti in numerosi Cantoni sono troppo elevati.

La riscossione di contributi *in funzione del reddito* non è conforme alle decisioni del Tribunale federale, in quanto il risparmio realizzato grazie all'assenza dei figli non dipende dal reddito.

Il Sorvegliante dei prezzi si aspetta pertanto che:

- i Cantoni differenzino i contributi giornalieri in base all'età del bambino/ragazzo e li abbassino a un massimo di 16 franchi;
- Che la CDOS modifichi l'articolo 22 CIIS e il relativo commento.

Si riserva inoltre la possibilità di formulare raccomandazioni formali all'attenzione dei Cantoni in questione.

[Stefan Meierhans, Lukas Stoffel]

---

<sup>6</sup> Ginevra, Berna, Neuchâtel, Basilea Città

<sup>7</sup> Sciaffusa, Grigioni



## 2. COMUNICAZIONI

### **Sconti online: c'è l'accordo tra il Sorvegliante dei prezzi e la Posta SA**

Il trattamento di lettere e pacchi avviene ormai secondo un processo automatizzato che rappresenta un progresso non solo qualitativo, ma generalmente anche economico. Il Sorvegliante dei prezzi è favorevole all'uso di questi «canali di efficienza», ma al contempo esige che la clientela possa beneficiare del minor costo – una richiesta tutt'altro che scontata, specialmente tra le imprese che detengono una posizione predominante sul mercato.

L'esempio più recente di queste iniziative del Sorvegliante dei prezzi sono gli sconti appena rinegoziati per i clienti privati che sul territorio svizzero spediscono pacchi con etichette create online. L'idea cioè è che il cliente che compila l'etichetta da solo, la paga e la stampa ne abbia un vantaggio. Fatta questa premessa, con la Posta è stato concordato che nel 2020 la clientela privata otterrà sconti da 1.50 a 3 franchi per ciascun invio. Questi pacchi, etichettati e affrancati online, ma anche quelli indirizzati e consegnati agli sportelli automatici di MyPost24 godranno di sconti online che in media si aggirano sul 18 per cento.

La procedura per il cliente è semplice: login sul sito della Posta, creare l'etichetta, pagarla e stamparla su carta comune, ritagliarla e incollarla. Questi pacchi provvisti di etichetta online possono essere consegnati a qualsiasi sportello postale o nelle agenzie. In alternativa, per creare l'etichetta e per la consegna, oppure soltanto per la consegna del pacco già affrancato online si può anche usare uno sportello automatico di MyPost24.

Oltre a ciò verranno attuate altre misure di minor entità. Tutte le misure sono illustrate nei dettagli nell'accordo amichevole ([www.mister-prezzi.admin.ch](http://www.mister-prezzi.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Accordi amichevoli).

[Stefan Meierhans, Zoe Rüfenacht, Stephanie Fankhauser]

### **Struttura dei premi dell'assicurazione sul terreno: il Sorvegliante dei prezzi e la *Basel-landschaftliche Gebäudeversicherung (BGV)* si accordano su una riduzione delle riserve per compensare in parte l'aumento dei prezzi**

Il 1° gennaio 2018 la BGV ha introdotto una nuova struttura per i premi dell'assicurazione sul terreno (*Grundstückversicherung*). Le nuove tariffe hanno comportato, in particolare per i proprietari di diverse parcelle, un aumento massiccio dei premi e numerose segnalazioni al Sorvegliante dei prezzi.

La BGV ha spiegato che da molti anni la sua attività principale registra perdite e non dispone del capitale necessario per coprire i rischi. L'assicurazione ha quindi modificato la struttura dei propri premi per poter coprire completamente i costi dell'assicurazione sul terreno.

Il Sorvegliante dei prezzi ha esaminato la presenza d'abuso di prezzo nelle nuove tariffe e, insieme alla BGV, ha trovato la seguente soluzione amichevole.

L'obiettivo perseguito per le riserve destinate alla copertura danni viene ridotto a 32,8 milioni di franchi. Questo importo rimane invariato per il periodo di validità dell'accordo amichevole. Fino al raggiungimento di 30 milioni di franchi, i ricavi – derivanti dai premi – che superano la copertura danni e i costi amministrativi, incluse le altre spese aziendali (al massimo 1 mio. di fr. all'anno), confluiscono nelle riserve. Non appena raggiunto questo importo intermedio (30 mio. di fr.), potranno essere prelevati al massimo 300 000 franchi all'anno per alimentare le riserve. L'eccedenza (ovvero quello che rimane dopo la copertura danni, i costi amministrativi, le altre spese aziendali e l'importo di 300 000 franchi per l'accantonamento delle riserve) viene rimborsato ai proprietari. Raggiunti i 32,8 milioni di franchi per le riserve, i proprietari ricevono l'intera eccedenza (dopo deduzione per la copertura danni, i costi amministrativi e le altre spese aziendali).



La ripartizione delle eccedenze sotto forma di rimborso dei premi non avviene tramite una quota percentuale sull'*importo* del premio, bensì tramite una quota sull'ultimo *aumento* del premio. In questo modo beneficeranno maggiormente dei rimborsi coloro che sono stati colpiti più duramente dagli aumenti.

Grazie all'accordo amichevole gli assicurati potranno beneficiare più rapidamente di eventuali ripartizioni delle eccedenze. I premi rimarranno invariati ma, modificando l'obiettivo sulle riserve, pian piano sarà possibile compensare in parte l'aumento.

L'accordo amichevole è limitato al 31 dicembre 2024 e può essere consultato sul sito del Sorvegliante dei prezzi: [www.mister-prezzi.admin.ch](http://www.mister-prezzi.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Accordi amichevoli.

[Stefan Meierhans, Andrea Zanzi]

---

### **Accesso alla rete in fibra ottica nella città di Zurigo – Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi**

Con decisione del 24 giugno 2019, il responsabile dei servizi industriali della città di Zurigo ha approvato la nuova lista dei prezzi per i prodotti *wholesale* ewz.FCS (ewz Fibre Connectivity Service) e ewz.FLL (ewz Fibre Local Loop) su ewz.zuerinet. Questi prodotti permettono ai provider di accedere alla rete in fibra ottica a Zurigo. Il prodotto ewz.FLL si basa sul livello di rete 1 («layer 1») e contiene il collegamento passivo (non illuminato) in fibra ottica. I provider che rivendono il collegamento in fibra ottica ai clienti finali installano la propria attrezzatura attiva (elettronica). L'offerta ewz.FCS consente invece l'accesso alla rete di livello 2 («layer 2») e comprende un collegamento attivo (illuminato) in fibra ottica. Nell'offerta ewz.FCS, ewz fornisce anche l'attrezzatura attiva necessaria per il trasferimento dei dati.

Conformemente all'articolo 14 della legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), il 25 marzo 2019 il responsabile dei servizi industriali della città di Zurigo aveva sottoposto la nuova lista dei prezzi al parere del Sorvegliante dei prezzi. L'analisi di quest'ultimo ha messo in evidenza che negli scorsi anni la differenza di prezzo tra ewz.FLL e ewz.FCS si è progressivamente ridotta, causando un deterioramento delle opportunità di mercato per i provider che forniscono l'accesso al layer 1. Il Sorvegliante dei prezzi è giunto alla conclusione che il prodotto ewz.FLL costa troppo rispetto al prezzo dei prodotti ewz.FCS e ai prezzi per i clienti finali, e che la riduzione tariffaria prevista è insufficiente. Per ripristinare l'attrattiva e quindi la competitività del prodotto ewz.FLL, il 14 maggio 2019 il Sorvegliante dei prezzi ha raccomandato una nuova riduzione sostanziale del prezzo mensile di questo prodotto a 20 franchi (IVA esclusa).

Purtroppo, il responsabile dei servizi industriali della città di Zurigo non ha seguito questa raccomandazione (consultabile in tedesco sul sito [www.mister-prezzi.admin.ch](http://www.mister-prezzi.admin.ch) > Documentazione > Pubblicazioni > Raccomandazioni > FTTH-Vorleistungsprodukte | Empfehlung des Preisüberwachers)

[Julie Michel, Simon Pfister]

---

### **Farmaci: rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità**

«370 000 franchi per una nuova cura contro il cancro<sup>8</sup>». «La vita di un bambino vale un milione?»<sup>9</sup>. «Nuove discussioni sulla terapia genica da 2 milioni di dollari»<sup>10</sup>. Negli ultimi mesi, questi e titoli simili puntano il dito su un problema contingente: le società produttrici chiedono prezzi sempre più elevati per i nuovi farmaci. La domanda che sorge spontanea è: come farà fronte a questi costi il nostro si-

---

<sup>8</sup> Tagesanzeiger, 23 ottobre 2018, in riferimento alla nuova terapia genica Kymriah di Novartis.

<sup>9</sup> NZZ am Sonntag, 12 maggio 2019.

<sup>10</sup> Tagesanzeiger, 28 maggio 2019.



stema sanitario? Secondo il Sorvegliante dei prezzi, una soluzione potrebbe essere collaborare con altri Paesi europei.

Nuovi farmaci altamente efficaci possono migliorare notevolmente la qualità di vita dei pazienti, se non addirittura curare alcune malattie. La notizia in sé è sicuramente molto positiva, ma i produttori di questi farmaci chiedono prezzi a volte così esorbitanti da mettere in ginocchio il sistema sanitario svizzero. I costi delle nuove terapie possono raggiungere facilmente diverse decine di migliaia di franchi, per arrivare addirittura a 100 000 franchi a persona e all'anno. Se la terapia proposta può diventare una cura, il prezzo non conosce letteralmente limiti, come suggeriscono i titoli riportati sopra.

In linea di principio, è l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che determina e controlla periodicamente (ossia ogni tre anni) i prezzi dei nuovi farmaci coperti dall'assicurazione malattie di base. A tal fine, effettua un confronto terapeutico trasversale (CTT, confronto con farmaci simili in Svizzera) e un confronto con i prezzi praticati all'estero (CPE, confronto con nove Paesi europei). Proprio nel caso di nuovi, e costosi, farmaci il CPE si scontra però con il fatto che i prezzi indicati all'estero spesso non corrispondono a quelli effettivamente pagati, perché i produttori concedono sconti nascosti. Non è quindi chiaro quanto venga effettivamente pagato all'estero. Alcuni di questi farmaci sono rimborsati dall'assicurazione invalidità, che ha lo stesso problema dell'assicurazione malattie quando si tratta di negoziare prezzi ragionevoli.

Il potere negoziale si è chiaramente spostato sul fronte dell'industria farmaceutica, che può anche minacciare di non rilasciare un farmaco sul mercato svizzero se le sue richieste non sono soddisfatte. Dato che il mercato svizzero è relativamente piccolo rispetto a quello globale, spesso i produttori possono permettersi di concretizzare (almeno temporaneamente) minacce di questo tipo. Tutto ciò si traduce non di rado in una pressione sull'autorità competente attraverso vari canali, perché i pazienti chiedono, comprensibilmente, che il costo del nuovo farmaco sia rimborsato nel più breve tempo possibile.

Nel settore ospedaliero stazionario, il Sorvegliante dei prezzi ha consigliato agli ospedali di formare consorzi di acquisto per contrastare gli squilibri di mercato e negoziare condizioni più vantaggiose con i produttori. Un approccio simile sembra essere necessario anche nel caso dei farmaci. I prezzi richiesti dall'industria farmaceutica sono infatti un problema che non concerne solo la Svizzera. Proprio per questo, alcuni Paesi europei hanno dato vita a cooperazioni. Una di queste è l'iniziativa BeNeLuxA, con la quale il Belgio, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, l'Austria e, dal 2018, l'Irlanda hanno deciso di collaborare in vari settori per garantire ai propri cittadini medicinali a prezzi accessibili. La collaborazione include lo scambio di informazioni, l'«Horizon Scanning» (individuazione precoce di nuovi farmaci), le «Health Technology Assessments, HTA» (valutazioni dei farmaci), nonché negoziati congiunti. I cinque Paesi coinvolti, che (come la Svizzera) sono tra i Paesi europei dalle dimensioni più piccole, si sono resi conto di poter conseguire insieme risultati migliori nel campo dei medicinali di quelli che otterrebbero agendo individualmente. Anche altri Paesi europei hanno preannunciato o già formato cooperazioni analoghe. Con la Dichiarazione di Valletta, ad esempio, dieci Paesi (per lo più dell'Europa meridionale) hanno unito le forze dal maggio 2017.

Secondo il Sorvegliante dei prezzi, anche la Svizzera dovrebbe cercare di cooperare con altri Paesi europei per contrastare in modo più deciso il potere negoziale dei produttori di medicinali. Una valida opzione potrebbe essere quella di aderire all'iniziativa BeNeLuxA. La posta in gioco è niente di più e niente di meno che la sostenibilità finanziaria a medio termine dell'assicurazione sociale contro le malattie.

[Mirjam Trüb]



---

### **Tasse sull'approvvigionamento idrico, sullo smaltimento delle acque di scarico e sui rifiuti: pervenuti numerosi progetti di modifica**

Nel primo semestre i Comuni hanno sottoposto al Sorvegliante dei prezzi un centinaio di richieste per adeguare le tasse, in particolare molte provenienti dal Ticino per le tasse sui rifiuti.

In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni cantonali sul finanziamento della gestione dei rifiuti nel Cantone Ticino<sup>11</sup>, il Consiglio di Stato aveva disposto che i Comuni dovessero adeguare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2019. Dopo avere rilevato che alcuni Comuni avevano modificato le loro tasse sui rifiuti senza chiedere in precedenza il suo parere, infrangendo così la corretta applicazione dell'articolo 14 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSP), ad inizio anno, il Sorvegliante dei prezzi ha inviato una nota alle autorità cantonali in cui veniva ricordato il quadro normativo che regola la sua attività. Nel mese di febbraio, il Servizio degli enti locali ha quindi inviato una circolare ai Municipi del Cantone Ticino in cui invitava le autorità comunali a rispettare i dettami del diritto federale e sottoporre i progetti di tassazione sui rifiuti, sull'approvvigionamento idrico e sullo smaltimento delle acque di scarico sufficientemente in anticipo, in modo che il Sorvegliante dei prezzi potesse fornire la sua presa di posizione prima dell'approvazione dei nuovi tariffari da parte degli organi locali. Negli ultimi mesi diverse decine di Comuni hanno così sottoposto al parere del Sorvegliante dei prezzi le modifiche concernenti le tasse sui rifiuti, sull'approvvigionamento idrico e sullo smaltimento delle acque di scarico.

Molte delle raccomandazioni riguardanti le tariffe sull'approvvigionamento idrico e sullo smaltimento delle acque di scarico nella Svizzera tedesca vertono sulla struttura tariffale. Come le associazioni di categoria, anche il Sorvegliante dei prezzi raccomanda di generare la metà degli introiti tramite tasse di base indipendenti dal consumo, per tenere debitamente conto della parte dei costi fissi. Ciò presuppone peraltro che le tasse di base – oltre a una tassa per ogni singolo immobile – tengano conto, come minimo, del numero di abitazioni ed eventualmente anche delle loro dimensioni in ogni immobile. In poco meno di un quarto dei casi l'aumento è stato ritenuto troppo elevato oppure il Sorvegliante dei prezzi ha raccomandato di scaglionarlo. Tra i Comuni più grandi, in particolare quello di Wettingen (AG, acque di scarico) e di Wetzikon (ZH, approvvigionamento idrico) hanno ampiamente seguito le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi. Il Comune di Wettingen ha deciso un aumento nettamente inferiore a quello inizialmente previsto, mentre quello di Wetzikon ha rinunciato all'aumento.

[Agnes Meyer Frund, Andrea Zanzi]

---

### **3. EVENTI / AVVISI**

-

#### **Contatti/Richieste di chiarimento:**

Stefan Meierhans, Sorvegliante dei prezzi, tel. 058 462 21 02

Beat Niederhauser, Capoufficio della Sorveglianza dei prezzi, tel. 058 462 21 03

Rudolf Lanz, responsabile del Servizio giuridico e d'informazione, tel. 058 462 21 05

---

<sup>11</sup> Modifica dell'articolo 10 della LALPAmb, entrata in vigore il 1° luglio 2017.